



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | FRANGIPANE | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALBERTI | CESARE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VICINI | GIANLUCA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.
depositato il

- avverso la pronuncia sentenza n.
Tributaria Provinciale di
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°



SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

11/01/2018 ore 15:00

N°

896/25/2018

PRONUNCIATA IL:

1 GEN. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 MAR. 2018

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Enzo D'Orta

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di _____ – Ufficio Controlli notificava a _____ avviso di accertamento scaturente dal rilevato scostamento superiore al 25% tra il reddito imponibile dichiarato di euro 618 per ciascun anno d'imposta _____ ed il reddito sinteticamente rideterminato per il _____ in euro 71.823,00= a fronte del possesso di autovetture marca Porsche e pur tenuto conto dell'elargizione di euro 10.000,00 erogatagli dal padre; per l'effetto, sulla base delle rettifiche apportate, recuperava per l'anno d'imposta _____ maggior imposta IRPEF oltre ad addizionale regionale e comunale ed irrogava consequenziali sanzioni.

Il contribuente premetteva di essere figlio di facoltosa famiglia e di collaborare nell'attività svolta dal padre che si era fatto carico di tutti gli esborsi sostenuti dal figlio; assumeva l'infondatezza delle presunzioni operate dall'Ufficio considerata la reale entità di chilometri percorsi e quindi dei costi di gestione delle autovetture inferiori rispetto ai parametri posti a base dell'accertamento. Ciò premesso affermava che il reddito a tutto concedere determinabile in via induttiva era pari per l'anno _____ ad euro 33.568,00= mentre illegittimo l'accertamento laddove faceva riferimento allo scostamento nell'anno _____ siccome annualità prescritta. Negava quindi sussistere lo scostamento per due annualità consecutive e concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in subordine, per la rideterminazione del reddito indicato.

Resisteva l'Ufficio che, richiamando il percorso parametrato effettuato anche con riferimento al procedimento di accertamento con adesione attraverso il quale aveva acquisito documentazione bancaria comportante la riduzione dell'accertato in via di autotutela al minor importo di euro 65.497,00=. Di poi l'Ufficio, evidenziata l'inconsistenza dei motivi addotti con il ricorso risoltisi sostanzialmente nell'assunto secondo il quale era il padre del contribuente a farsi carico delle capacità di spesa del figlio, rimarcava che il contribuente, titolare di nucleo familiare di tre persone, aveva dichiarato un reddito di euro 618,00= a fronte di oneri deducibili esposti nel quadro RN per euro 26.402,00=. Concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione adita, con sentenza pubblicata il _____ prestata piena adesione alle deduzioni dell'Ufficio, rigettava il ricorso.

Avverso tale deliberato ha interposto appello il contribuente con la pedissequa riproposizione degli argomenti di primo grado ed ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte.

L'Ufficio si è costituito per resistere all'impugnazione della quale ha chiesto il rigetto osservando come il contribuente non abbia offerto la prova liberatoria della quale è onerato.

Fattosi luogo alla discussione in pubblica udienza, uditi i rappresentanti delle parti, la vertenza viene trattenuta in decisione sulle rispettive conclusioni sopra riportate.

L'appello è infondato e va respinto.

L'impugnazione, invero, si sostanzia nella pedissequa riproposizione di talune parti del ricorso introduttivo, peraltro assai poco significative e rilevanti in termini di censura all'indirizzo della sentenza di primo grado.

Il fatto che il [redacted] si dichiari "*figlio di una facoltosa famiglia di [redacted]*" le cui "*esigenze*", intese nell'aver potuto "*contare anche sulla possibilità di uso di macchine potenti acquistate a suo nome ma attraverso gli apporti del padre*", non illustra né documenta le modalità con le quali detti apporti sarebbero stati elargiti, e ciò con conseguente violazione dell'onere di allegazione e di prova incombente sul contribuente. La circostanza dedotta di una collaborazione del figlio con il padre mette semmai a nudo la mancata dichiarazione di redditi che essa avrebbe dovuto generare in termini di retribuzioni erogate dal secondo al primo e che avrebbero dovuto essere sottoposte al trattamento fiscale.

Sorprende semmai la sorpresa dell'appellante nel vedersi imputato, all'età di trentacinque anni, un reddito che egli afferma esser "*inesistente*" poiché "*non sono state riscontrate altre risorse economiche in quanto faceva esclusivamente affidamento sul padre*". Orbene, di quanto documentalmente tracciato in relazione alle paterne elargizioni l'Ufficio ha tenuto debito conto in sede di autotutela provvedendo alla riduzione del reddito induttivamente accertato; per il resto la metodologia applicata è assolutamente corretta e legittima, tanto quanto le risultanze numeriche cui è pervenuto. A questo proposito irrilevante è il richiamo al chilometraggio percorso rispetto al quale era pur sempre onere del [redacted] dimostrarne la confliggente compatibilità con l'utilizzo parametrico fattone dall'Ufficio.

L'invocazione quindi di una "*sostanziale revisione del reddito accertato*" si risolve in un nulla di fatto per omessa specifica indicazione degli elementi fattuali in base ai quali il Giudice del gravame dovrebbe a ciò determinarsi provvedendo nel contempo alla riforma della sentenza gravata.

Infondata è poi la censura di nullità all'indirizzo dell'avviso di accertamento per pretesa illegittimità del riferimento all'annualità [redacted] in quanto prescritta. Il fatto che per tale annualità siano in ipotesi decorsi i termini per un'azione recuperatoria fiscale, non comporta l'inutilizzabilità dei dati a tale periodo comparati per una cronologia valutazione della condotta fiscale del contribuente e dunque per l'utile innesco dell'accertamento in relazione all'annualità in scrutinio.


L'appello va pertanto rigettato con integrale conferma della sentenza gravata ed il contribuente condannato a rifondere all'Ufficio le spese di lite del grado liquidate in complessivi euro 2.000,00= di cui euro 700,00= per fase studio, euro 500,00= per fase introduttiva ed euro 800,00= per fase decisionale, già compreso il rimborso forfetario del 15%.

PQM

Rigetta l'appello e condanna il contribuente a rifondere all'Ufficio le spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 2.000,00= come da motivazione.

Così deciso in Brescia l'11 Gennaio 2018.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Usò Ricerca e Studio

7